

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

| | PAG. |
|---|--------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 871 |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 29, sul piano regolatore generale degli acquedotti (4041) | 872 |
| PRESIDENTE | 872, 873, 874, 879 |
| BARONI, <i>Relatore</i> | 872, 873 |
| COTTONE | 879 |
| GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 874 |
| LUSOLI | 873, 874 |
| POERIO | 873 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Cancellazione dalle linee navigabili di 2 ^a classe della linea Livorno-Pontedera (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3773) | 875 |
| PRESIDENTE | 875 |
| RINALDI, <i>Relatore</i> | 875 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| COLLESELLI ed altri: Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (3678) | 875 |
| PRESIDENTE | 875, 876 |
| GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 876 |
| RIPAMONTI, <i>Relatore</i> | 875 |

| | PAG. |
|---|----------|
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433); | |
| DE PASQUALE ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina (2993) | 876 |
| PRESIDENTE | 876, 878 |
| COTTONE | 877 |
| GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 877 |
| POERIO | 877, 878 |
| RIPAMONTI, <i>Relatore</i> | 876, 878 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 879 |

La seduta comincia alle 9,30.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bottari, Buzzetti, Greggi e Montanti.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963' n. 29, sul piano regolatore generale degli acquedotti (4041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4041, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, sul piano regolatore generale degli acquedotti ».

Il relatore, onorevole Baroni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto che con la legge 4 febbraio 1963, n. 129 venne disposta la predisposizione del piano regolatore generale degli acquedotti e venne stabilita, tra l'altro, una particolare procedura per l'elaborazione del piano, per la sua deliberazione, per la sua pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da parte di comuni e di enti interessati, ed infine per l'approvazione definitiva.

I termini previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129 si rilevarono ben presto inadeguati e con un successivo provvedimento legislativo dello scorso anno, la legge 1° luglio 1966, n. 506, questi termini vennero tutti prorogati di un biennio.

Peraltro, a noi interessa in modo particolare, nell'esame di questo disegno di legge sottoposto al nostro esame, l'articolo 3 della citata legge n. 129, in base al quale era previsto che il progetto di piano venisse deliberato entro due anni — poi prorogati a quattro — dalla data di entrata in vigore della legge stessa con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato interministeriale per la ricostruzione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione.

Quando il piano risultò elaborato, la pubblicazione di tutti gli atti costitutivi dello stesso progetto di piano sulla *Gazzetta Ufficiale* si rivelò del tutto impossibile. È stato pertanto presentato questo disegno di legge in base al quale viene modificato il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 129.

In esso si dispone sostanzialmente che la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* avvenga solo per alcuni elaborati del progetto di piano, mentre, per altri elaborati, la messa a conoscenza dei comuni e degli enti interessati avvenga attraverso il deposito degli elaborati

medesimi presso gli uffici dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.

In sostanza, quindi, si tratta di modificare la procedura di pubblicazione del piano. E da rilevare altresì che il termine per l'adozione del progetto di piano scadeva nel marzo scorso. Il decreto di deliberazione del piano medesimo venne tempestivamente adottato ed è già stato pubblicato, secondo le indicazioni del disegno di legge che stiamo esaminando, in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1966.

Per questi motivi il disegno sottoposto al nostro esame non ha soltanto funzione modificativa della legge n. 129, ma anche funzione di sanatoria di una pubblicazione avvenuta già in modo difforme da quanto la stessa legge n. 129 prescriveva.

In sostanza, il disegno di legge sottoposto al nostro esame dispone che gli atti da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* sono costituiti — qui c'è un evidente errore di stampa — dalla relazione introduttiva (e non da quella generale, perché la relazione generale è altra cosa: si tratta infatti di un documento che ci è stato consegnato in via privata qualche mese fa e che consta di tre volumi), dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare. Invece, i rimanenti atti nei quali si concretano i piani delle varie regioni, vengono pubblicati, secondo il disegno di legge sottoposto al nostro esame, mediante deposito presso il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Credo che questo disegno di legge meriti la nostra approvazione. In realtà, gli uffici del Ministero dei lavori pubblici si sono trovati di fronte ad una impossibilità di fatto per la pubblicazione di tutti gli elaborati sulla *Gazzetta Ufficiale*: sarebbero state necessarie decine e decine di volumi. La stessa pubblicazione della relazione generale si è rivelata impossibile ed è stata sostituita appunto da una molto breve relazione introduttiva.

Ritengo pertanto che il testo sottoposto al nostro esame meriti la nostra approvazione, ma con qualche modifica. Innanzitutto viene usata la parola « sostituiti », mentre invece va detto « costituiti ». Inoltre, si parla di pubblicazione della relazione generale, mentre invece si deve parlare della pubblicazione della relazione introduttiva. La relazione generale deve essere in qualche modo messa a disposizione, in forma ufficiale, degli interessati, non solo attraverso atti interni all'amministrazione: penso che l'unico modo per fare ciò sia disporre il deposito, come per i singoli

piani regionali, presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. D'altra parte, poiché il testo al nostro esame non ha soltanto funzione di modifica della legge n. 129 del 1963, ma anche di sanatoria di una pubblicazione che è già avvenuta, e siccome la pubblicazione, in base a questo disegno di legge, dovrà avvenire in modo anche diverso da quello previsto dalla legge n. 129, ritengo opportuno, anzi necessario, che siano riaperti i termini per la presentazione delle osservazioni e tutti i termini conseguenti.

Mi riservo pertanto di sottoporre alla Commissione un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 1, il quale non modifica certamente la sostanza del disegno di legge così come ci viene proposto, ma pare a me rispecchi in modo più idoneo, dal punto di vista tecnico, le esigenze che sono alla base dello stesso disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua dettagliata esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

LUSOLI. Non abbiamo difficoltà ad approvare il disegno di legge. Comprendiamo anche che la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei documenti di cui trattasi sia cosa impossibile dal punto di vista tecnico. Abbiamo però la preoccupazione che la consultazione dei piani regionali da parte degli enti e comuni interessati presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, sia così difficile da diventare in alcuni casi impossibile.

Non è certo pensabile di inviare copia degli elaborati a tutti i comuni; si può, però, disporre il deposito di una copia del piano regionale presso gli uffici del genio civile di ogni provincia della regione interessata dal piano stesso. Gli enti ed i comuni sarebbero così molto agevolati nella possibilità di consultare gli elaborati.

POERIO. Credo anch'io che un documento così importante quale quello previsto dal provvedimento cui ci riferiamo non possa essere depositato esclusivamente nelle sedi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Si pensi soltanto ad alcuni comuni calabresi od abruzzesi; si pensi alle distanze, a volte di centinaia di chilometri, di detti comuni dalle sedi dei provveditorati in questione: si capisce allora come in alcuni casi la consultazione dei piani regionali diventerebbe impossibile.

Mi pare che con la proposta avanzata di disporre il deposito di una copia dei documenti presso gli uffici del genio civile di ogni

provincia, si possa ovviare a tali inconvenienti.

Vorrei sollevare anche la questione dei termini entro i quali deve avvenire la presentazione delle eventuali osservazioni. Pare a me che tali termini debbano essere abbastanza ampi per consentire ai consigli comunali una approfondita discussione del problema.

Il piano regolatore generale degli acquedotti è di enorme importanza, tanto che credo non si debba limitare la nostra discussione agli articoli riguardanti le modalità di pubblicazione del piano stesso. Mi pare che il nostro esame dovrebbe riguardare anche il contenuto del piano, che dovrebbe essere esaminato nel merito dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BARONI, *Relatore*. Comprendo benissimo le preoccupazioni che sono state sollevate. Per quanto concerne il deposito presso gli uffici del genio civile di copie dei documenti in questione, mi rimetto a quello che in proposito dirà il rappresentante del Governo. Non sono in grado di esprimere un giudizio su questo problema, anche se personalmente concordo sull'opportunità che il deposito in questione avvenga in modo da facilitare nella misura maggiore possibile la consultazione dei documenti stessi da parte degli interessati.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle osservazioni, ho proposto un termine di 90 giorni, recependolo dalla legge n. 129. Comunque, nell'emendamento da me predisposto, detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge e non dal 15 giugno, giorno dal quale decorre un periodo quanto mai poco propizio per la consultazione del piano da parte dei comuni. Personalmente non avrei difficoltà anche ad estendere il termine in questione, ma mi sembra che i due problemi posti, e cioè quello del deposito dei documenti presso gli uffici del genio civile ed il prolungamento del termine per la presentazione delle osservazioni, siano interdipendenti, così che se si prolungasse il termine dei 90 giorni, potrebbe passare in secondo piano il rilievo fatto a proposito del deposito. Se il termine di 90 giorni venisse prorogato, dovrebbe essere prorogato anche il termine per l'approvazione definitiva del piano regolatore generale, che appunto è previsto dall'articolo 3 della legge n. 129 e che io stesso, nell'emendamento sostitutivo sottoposto all'attenzione della Commissione, propongo di prorogare.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero manifestare la mia preoccupazione sulla richiesta fatta dall'onorevole Lusoli e dall'onorevole Poerio per quanto riguarda il deposito dei documenti presso gli uffici del genio civile, e per due ragioni. La prima ragione si ricollega alla motivazione stessa di questo disegno di legge, alle difficoltà cioè di pubblicazione di tutta la documentazione in questione. Debbo fare inoltre rilevare che la elaborazione del piano regionale è stata seguita solo dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, per cui in sede provinciale gli stessi comuni e gli enti interessati difficilmente potrebbero trovare una collaborazione maggiore di quella che possono trovare presso i provveditorati stessi. In occasione dell'esame del noto problema di Licata, ad esempio, ho dovuto consultare il piano generale delle acque per potere esaminare quali potessero essere gli interventi della Cassa del mezzogiorno e del Ministero dei lavori pubblici e devo dire che presso l'ufficio del genio civile di Agrigento non ho avuto quelle possibilità di acquisizione dei dati che ho avuto presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Quindi, disponendo la riapertura dei termini, come previsto nell'emendamento proposto dall'onorevole Baroni, ritengo che possiamo stabilire nel contempo il deposito dei documenti presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche. Pertanto, accetto integralmente l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, raccomandando la celere approvazione del provvedimento anche perché si tratta di una sanatoria.

PRESIDENTE. Onorevole Lusoli, onorevole Poerio, in sostanza, secondo l'emendamento presentato dal relatore, i documenti già depositati dal 15 giugno, rimarranno depositati fin tanto che questo provvedimento sarà approvato, e quindi per un lasso di tempo considerevolmente lungo, dato che non è prevedibile che il Senato possa approvare questo provvedimento prima dell'inizio delle ferie estive. Pertanto, penso che le preoccupazioni che sono state manifestate possano trovare una sufficiente soddisfazione, dal momento che mi sembra vi sia la possibilità di una consultazione dei documenti e di convocare i consigli comunali per discutere le previsioni e presentare le eventuali osservazioni.

LUSOLI. Per quanto riguarda i termini, possiamo ritenere che i 90 giorni, tutto sommato, possano essere sufficienti. Non riesco a capire dove siano le difficoltà per il deposito del piano presso gli uffici del genio civile

dal momento che si tratterebbe di stampare un centinaio di copie di questi documenti.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per ogni regione si tratta di copie diverse dalle altre.

LUSOLI. Per ogni regione si tratta di stampare poche copie del piano, quante sono le province. Quindi la spesa è limitata. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che per la presentazione delle osservazioni i comuni hanno bisogno di consultare questi elaborati.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Occorre tener presente che poiché il decreto di approvazione del piano regolatore generale degli acquedotti è stato già pubblicato, il Ministero dei lavori pubblici e la Cassa del mezzogiorno stanno tenendo già conto delle osservazioni che vengono formulate. Per poter pubblicare e depositare questi documenti presso gli uffici del genio civile, occorrerebbe molto tempo. Occorre anche tener presente che la Cassa del mezzogiorno ha programmato interventi fino al 31 dicembre 1967 e che va programmando nuovi interventi per i quali si deve tener conto delle previsioni del piano regolatore generale. Se blocchiamo tutto, è chiaro che finiremmo col determinare una battuta d'arresto che non giova a nessuno. Inoltre, gli interessati già stanno largamente consultando quanto pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* per essere in grado di presentare le eventuali osservazioni.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

ART. 1.

Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, sono sostituiti dalla relazione generale, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.

Il piano di ciascuna regione è depositato presso il competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche dove potranno prenderne visione i comuni e gli enti interessati.

L'onorevole Baroni propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificato dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1966, n. 506, sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.

La relazione generale e il piano di ciascuna Regione sono depositati presso il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, dove potranno prenderne visione i comuni e gli enti interessati.

Le osservazioni previste dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Lusoli, Poerio, Napolitano Luigi e Natoli, hanno proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Il piano di ciascuna regione è depositato presso l'ufficio del Genio civile di ogni provincia della regione cui si riferisce dove potranno prenderne visione i comuni e gli enti interessati ».

In attesa che l'emendamento che ho testé letto venga distribuito ai colleghi della Commissione, sospendiamo la discussione di questo disegno di legge, per passare all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Cancellazione dalle linee navigabili di II classe della linea Livorno-Pontedera (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 3773 concernente: « Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe della linea Livorno-Pontedera ».

Il relatore, onorevole Rinaldi, ha facoltà di svolgere la relazione.

RINALDI, *Relatore*. La linea Livorno-Pontedera figura al n. 23 dell'elenco delle linee di navigazione interna di seconda classe, classificate con regio decreto 8 giugno 1911 n. 823. Tale linea risulta costituita di due tronchi: il primo, comprendente il tratto del canale emissario della bonifica del Bientino, tra le località Fornacette e Stagno Calambrone, che attraverso lo stagno stesso si allaccia al canale navigabile Pisa-Livorno; il secondo, costituito dal tratto Fornacette-Pontedera.

Il primo tratto ha rappresentato in passato una idrovia di modestissimo interesse locale, percorsa dai « navicelli », a servizio delle fornaci di laterizi e della portata massima di 15 tonnellate. Tale attività di trasporto nel dopoguerra è cessata completamente per i maggiori vantaggi offerti dai trasporti su strada ordinaria. Il secondo tratto, poi, e cioè il tratto Fornacette-Pontedera, non è mai stato costruito.

Si propone, pertanto, la cancellazione della linea navigabile Livorno-Pontedera, linea costituita, ripeto, da due tratti: il primo dei quali formato da un emissario di un canale di bonifica, è ridotto in tali cattive condizioni da richiedere ingenti spese per essere riattivato; il secondo, che è poi quello di maggiore estensione, non è stato mai costruito.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

La linea Livorno-Pontedera è cancellata dalle linee navigabili di seconda classe di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, il provvedimento che in esso consta sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colleselli ed altri: Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (3678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3678, di iniziativa degli onorevoli Coleselli, Fusaro, Degan e Fortini, concernente « Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

Il relatore, onorevole Ripamonti, ha facoltà di svolgere la relazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame tende a porre gli asse-

gnatari di alloggi, costruiti dal comune di Longarone e concessi in locazione con patto di futura vendita, danneggiati dall'evento del 9 ottobre 1963, nelle stesse condizioni in cui si trovano i proprietari di abitazioni private distrutte dall'evento calamitoso. Gli alloggi di cui trattasi, essendo stati ceduti in proprietà agli interessati dal comune di Longarone, in data posteriore al 9 ottobre 1963, non rientrano fra quelli per la ricostruzione dei quali sono previsti contributi, entro limiti fissati per legge, dello Stato. La proposta di legge, retrodatando l'assegnazione delle abitazioni in questione rispetto all'evento calamitoso, mette appunto in condizioni gli interessati di usufruire di detto contributo dello Stato.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, nonché dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato ed integrato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il trasferimento di proprietà degli alloggi, costruiti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, assegnati con patto di futura vendita e riscatto e andati distrutti nella catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si deve ritenere avvenuto, alla predetta data, quando l'assegnatario dimostri di aver versato almeno il 50 per cento del valore dell'alloggio e siano trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione.

Gli enti costruttori previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni sono autorizzati alla stipulazione dei contratti di compravendita degli alloggi con effetto dalla data dei predetti adempimenti.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, il provvedimento che in esso consta sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433); De Pasquale ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina (2993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3433, concernente « Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 » e della proposta di legge, n. 2993, di iniziativa degli onorevoli De Pasquale, Macaluso, Failla, Pezzino, Grimaldi e Di Lorenzo, concernente « Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina ».

Nella discussione dei provvedimenti al nostro esame, avvenuta in data 2 marzo, sono stati presentati alcuni emendamenti rispettivamente dall'onorevole Basile, e dagli onorevoli Fiumanò ed altri. Tali emendamenti, sui quali i proponenti insistettero, determinarono la sospensione del dibattito, vista la necessità di chiedere su di essi il parere della Commissione bilancio. Detta Commissione, fin dal 4 aprile, ha espresso su questi emendamenti il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere contrario sugli emendamenti a firma rispettivamente dell'onorevole Basile e dell'onorevole Fiumanò ed altri, trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 6 marzo, poiché gli emendamenti stessi implicano un onere a carico del bilancio dello Stato, a fronte del quale non risultano formulate adeguate indicazioni di copertura ».

RIPAMONTI, Relatore. Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta cui ha accennato l'onorevole Presidente si era chiusa la discussione generale e si era passati all'esame dell'articolo unico del disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1970 il termine di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962. Mi auguro che questa proroga, motivata dal fatto che dei 2 miliardi stanziati dalla legge in questione sono stati spesi solo 825 milioni, sia veramente l'ultima.

Allorché approvammo la legge 25 gennaio 1962, ci augurammo che quello fosse l'ultimo provvedimento per porre mano al ripristino delle opere pubbliche danneggiate in seguito al terremoto del 1908 e per altri eventi calamitosi riguardanti alcuni centri della Calabria.

La proposta di legge n. 2993, alla quale si collegano gli emendamenti presentati,

richiama l'entità delle opere pubbliche ancora da ricostruire e si riferisce esclusivamente alle opere pubbliche in quanto si fa presente che il piano regolatore della città non è stato ancora approvato e non sono ancora utilizzati gli strumenti urbanistici previsti dalla legge.

Alcune esigenze prospettate dalla relazione che accompagna questa proposta di legge e che portarono sia i deputati comunisti, sia i deputati liberali a prevedere ulteriori integrazioni delle somme disponibili mi pare che siano superate perché, per esempio, in materia di edilizia scolastica, essendosi approvato da parte della Camera — e mi auguro presto anche da parte del Senato — il « piano della scuola », quelle opere possono essere assunte a totale carico dello Stato con legge ordinaria. Analogamente per quanto riguarda gli ospedali, il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere in via ordinaria al completamento delle opere.

Il relatore non era contrario a prevedere una integrazione degli stanziamenti, ma vi è il parere contrario della Commissione Bilancio. Quindi il Relatore si rimette alle indicazioni che il Governo vorrà fornire in proposito, anche perché pare che le indicazioni circa i mezzi di copertura della spesa, contenute negli emendamenti presentati dagli onorevoli Fiumanò ed altri fossero accettabili, in quanto riducevano lo stanziamento relativo alle spese per la segnaletica stradale, per studi, eccetera, di 500 milioni ed integravano di pari importo lo stanziamento per la ricostruzione della città di Messina: lo stanziamento di quel capitolo di bilancio è notevolmente elevato rispetto alle esigenze effettive e uno storno di 500 milioni poteva essere a mio avviso accettato.

Ritengo che, fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1970, si debbano mettere in moto tutti gli strumenti indispensabili quanto meno per investire le somme già disponibili e non costringere un'altra volta la Commissione a prendere in esame ulteriori proroghe del termine per completare opere rese necessarie da eventi del 1908. Su questo problema la Commissione ha già più volte richiamato la attenzione del Governo in sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

COTTONE. Vorrei rivolgere un quesito al rappresentante del Governo.

Mi pare di capire che sono assegnati alla città di Messina, come debito dello Stato nei suoi confronti, in virtù degli stanziamenti già operati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio

finanziario 1959-60, tre miliardi per la realizzazione di opere pubbliche.

Ora, considerato che questi tre miliardi sono stati esposti in questi anni ad una « evaporazione lenta » per effetto della continua erosione del potere d'acquisto della moneta, per cui oggi il potere d'acquisto di quei tre miliardi si sarà ridotto almeno del 30 per cento, chiedo quali garanzie può dare il rappresentante del Governo che una volta messi a disposizione della città di Messina tre miliardi per la realizzazione delle opere pubbliche già previste, le opere pubbliche stesse potranno essere realizzate.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Innanzi tutto, faccio rilevare che per l'attuazione delle disposizioni di cui si chiede la proroga sono stati fino ad ora spesi 855 milioni e devono ancora essere spesi 1 miliardo e 144 milioni. Ora, l'impegno che il Governo può assumere è di integrare, come il relatore ha già accennato, le disponibilità finanziarie già esistenti per far fronte alle esigenze connesse all'attuazione del piano regolatore della città di Messina ricorrendo ai normali stanziamenti di bilancio ed avvalendosi anche dei provvedimenti che nel frattempo sono intervenuti, ad esempio per l'edilizia scolastica e per l'edilizia ospedaliera.

Però, la cosa importante è approvare questo provvedimento, perché in questo momento non si possono spendere nemmeno i fondi a suo tempo stanziati ed ancora disponibili.

COTTONE. La ringrazio, ma la mia domanda era diversa. Mi rendo conto che una somma è stata spesa e che ci sono ancora fondi da spendere, ma, passati tanti anni, le somme a disposizione non potranno mai consentire di realizzare le opere previste. La mia domanda è se tutte le opere a suo tempo previste potranno essere realizzate.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Oggi non sono in grado di dirlo, però si può esaminare se queste opere possano essere eseguite con altri interventi al di fuori degli stanziamenti a suo tempo disposti.

POERIO. Prima di venire qui, stamane, sono andato ad esaminare la famosa indagine Schirò, che certamente il Sottosegretario conosce. Il professor Schirò, professore di materie economiche e deputato di Messina, ha compiuto una indagine molto seria e valida su quanto lo Stato ha incassato con la famosa addizionale che nel 1909 fu applicata per risanare i danni provocati dal terremoto di Reggio Calabria e di Messina. Con una rivalutazione al costo attuale della vita, il professor Schirò sostiene che lo Stato italiano ha incas-

sato oltre 500 miliardi di lire e ne ha spesi per questi centri terremotati circa 125. Lo Stato cioè si è appropriato di circa 400 miliardi.

Non mi interessano tanto, onorevole Presidente, gli effetti pratici che, per quanto concerne l'approvazione del provvedimento al nostro esame, possono avere le osservazioni che mi permetto di fare; a me interessa, invece, rilevare in questa sede che a 60 anni da un evento drammatico che commosse il mondo, lo Stato italiano, i Governi che si sono succeduti, si sono appropriati di 530 miliardi, al valore attuale della moneta, ricavati dalla famosa addizione spendendone effettivamente, per le zone devastate, soltanto 125. Vi è dunque un residuo netto, nelle mani dello Stato, di oltre 400 miliardi!

Identica cosa è accaduta in Calabria. A seguito della legge speciale per la Calabria, lo Stato ha incassato 650 miliardi di lire. Ne ha spesi o ne sta per spendere 264. Esiste anche al riguardo, dunque, una appropriazione di 400 miliardi.

Mi permetto di dire queste cose come contribuente, come italiano, come calabrese, come chi ha vissuto ore drammatiche nel momento in cui le regioni in questione erano colpite dagli eventi calamitosi. E le dico senza l'ombra della demagogia.

Chi come me ha visitato con lei, onorevole Presidente, le città inglesi di Bracknell e Stevenage, una volta ritornato nei paesi della Sila e dell'Aspromonte non può che ribellarsi e portare alla Commissione documenti e dati che sono irrefutabili, nonché di pubblico dominio, essendo possibile ricavarli dal conto consuntivo dello Stato.

Una seconda considerazione concerne la gravità della situazione in cui ci troviamo, della necessità, cioè, di chiedere una proroga di termini espressamente previsti in una legge. La redazione dei piani cui si fa riferimento doveva concludersi nel 1923. Vi furono leggi successive che hanno prorogato tale termine ma non hanno però impedito che la situazione attuale fosse quella che è. Il disordine urbanistico di Messina è da tutti conosciuto, così come lo è quello di Reggio Calabria. Lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto di aprire un'inchiesta nei confronti della situazione venutasi a creare in quest'ultima città, così come nella cittadina di Palmi.

Esiste, dunque, uno stato di cose che necessita di un pronto intervento, peraltro non del genere di quello proposto dal Governo.

Una terza questione che desideravo affrontare si riferisce alla precisa richiesta avanzata

dall'onorevole Cottone. È stato deciso uno stanziamento alcuni anni or sono: dopo quella che l'onorevole Cottone ha chiamato « evaporazione della lira » che cosa si intende fare? È evidente che i soldi a disposizione non hanno più lo stesso valore, non sono più gli stessi.

Comunque, oggi, da parte dell'onorevole Cottone si chiede che cosa si intende fare con le somme messe a disposizione per determinate opere ed a tale domanda si risponde con frasi evasive. D'altronde, lo stesso relatore non ha forse implicitamente affermato che i terremotati non hanno poi grandi richieste da fare, visto che le scuole si costruiranno in base ad una certa legge, gli ospedali in base ad un'altra legge, e così via di seguito?

RIPAMONTI, *Relatore*. Onorevole Poerio, ho detto semplicemente che se il Governo vuole completare rapidamente la ricostruzione della città di Messina e non ritiene di integrare i fondi di cui alla legge speciale, dispone di fondi di bilancio per mezzo dei quali, stabilendo le opportune priorità, può raggiungere lo scopo propostosi.

POERIO. Adesso, parlando di priorità, onorevole relatore, ha completato il discorso, mettendolo su un piano diverso. La realtà, comunque, nelle zone terremotate, in materia di posti-letto in ospedale e di aule scolastiche, è assolutamente impressionante.

Queste le ragioni per le quali non possiamo essere d'accordo con quanto previsto nel disegno di legge, anche se nutriamo le stesse preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario. La situazione di Messina va certo sbloccata, ma va sbloccata in una determinata maniera, e non attraverso aggiustamenti come quelli proposti. L'onorevole Sottosegretario sa delle gabbie di cemento sorte in questi anni sul lungomare di Messina, conosce quello che è accaduto a Reggio Calabria o sulla dorsale del bellissimo Aspromonte, visto che è stata ordinata un'inchiesta. Sanatorie del genere proposto, a questo punto, non possono avere alcun risultato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, che era stato assunto quale testo base della discussione nella precedente seduta.

ARTICOLO UNICO.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 è prorogato al 31 dicembre 1970.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1967

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento che consta sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta,

Propongo il seguente titolo del provvedimento:

« Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Riprende la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 29, sul piano regolatore generale degli acquedotti (4041).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 4041, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 29, sul piano regolatore generale degli acquedotti », che avevamo sospesa.

COTTONE. Desidero dichiarare che, per quanto si possa eccedere in solerzia, ritengo che non si possano discutere gli emendamenti proposti senza un approfondito esame del problema.

Desidero poi invitarla formalmente, signor Presidente, a sospendere la seduta perché, come lei sa, alle 10,30 è prevista una votazione in Assemblea e c'è una precisa disposizione della Presidenza in base alla quale non si possono tenere sedute in sede legislativa quando sono in corso i lavori in Assemblea. Tra l'altro faccio presente che io sono il primo iscritto a parlare questa mattina in Assemblea. Pertanto, la invito formalmente a sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Ella ha diritto di fare questa richiesta, osservando peraltro che, sul piano di una spontanea collaborazione, la Commissione ha svolto i suoi lavori anche mentre erano in corso quelli dell'Assemblea.

Aderendo alla giustificata richiesta avanzata dall'onorevole Cottone, rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge. Ritengo però che l'onorevole Cottone non abbia niente in contrario a che siano votati i provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

COTTONE. Niente da eccepire su questo, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

« Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 » (3433).

con il nuovo titolo:

« Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 ».

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Comunico che resta pertanto assorbita la proposta di legge n. 2993.

« Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe della linea Livorno-Pontedera » (3773).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

COLLESELLI ed altri: « Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (3678).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Achilli, Alessandrini, Baroni, Bagnoli, Biagioni, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Cottone, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Giorgi, Guariento, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todoros.

Sono in congedo:

Bottari, Buzzetti, Greggi, Montanti.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO